Slide 1

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE E L'ESTINZIONE DELLA PROCEDURA

Slide 2

Premessa

Vorrei fare una premessa alla luce delle discussioni sorte su quanto previsto dal c. 1 dell'art. 596 c.p.c., tale comma così recita dopo la riforma Cartabia: ***"…il professionista delegato a norma dell'articolo 591 bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione".*** La riforma Cartabia ha previsto l'obbligo di formazione ed approvazione a carico del professionista delegato della predisposizione del progetto di distribuzione (ed altre incombenze), ma il termine di 30 giorni per la formazione era stato introdotto dal REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443, cioè da quanto è stato approvato il nuovo CPC, ed in vigore dal 21/04/1942. È un termine che è sempre esistito, ma mai rispettato. Anzi forse rispettato nei primi anni, quando ricevuto il saldo prezzo, il magistrato poteva ben provvedere al progetto di distribuzione non avendo soggetti da liquidare (il perito era già stato liquidato, il custode c'era raramente ed il delegato non esisteva).

I vari tribunali hanno diramato circolari con specifiche tempiste da rispettare da parte

del delegato per la predisposizione del progetto di distribuzione.

Ad esempio il Tribunale di **Torino** ha previsto che il delegato entro 30 giorni dal versamento del prezzo dovrà inviare ai creditori l'invito alla precisazione dei crediti e un termine di 30 giorni dal deposito del decreto di trasferimento per la predisposizione del progetto di distribuzione,

ma in caso di ordine di liberazione emesso contestualmente al decreto di trasferimento, il termine decorre dal deposito del verbale di rilascio.

Il tribunale di **Ivrea** nel provvedimento di delega disciplina l'approvazione del progetto di distribuzione, ma la bozza di progetto di distribuzione non dovrà comunque essere depositata prima del completamento delle operazioni di liberazione del bene da parte del custode giudiziario.

Slide 3

Comunque è opportuno, per velocizzare i tempi, che il delegato provveda a chiedere quanto prima ai creditori **la precisazione dei loro crediti tramite pec.**

Slide 4

Bozza richiesta precisazione crediti

Slide 5

La precisazione dei crediti che deve essere inviata dai creditori alla pec indicata dal delegato e depositata con gli allegati nel fascicolo telematico.

La nota di precisazione del credito deve contenere:

- l'analitica esposizione di quanto dovuto per capitale, interessi e spese;

- la distinzione della parte di credito da collocare in via privilegiata nei limiti di cui all'art. 2855 c.c., in caso di crediti assistiti da ipoteca, dalla parte di credito da collocare in via chirografaria;

- le eventuali spese vive di esecuzione ed il compenso professionale richiesto dal legale del creditore.

Ad essa devono essere allegati:

- il titolo giustificativo del credito (ove non ancora presente nel fascicolo telematico);

- i giustificativi delle spese richieste in prededuzione;

- il dettaglio del calcolo del compenso professionale richiesto dal legale del creditore.

Slide 6

Determinazione dei compensi

Per poter procedere alla predisposizione del progetto di distribuzione occorre che siano già stati liquidati i compensi al perito estimatore, al custode ed anche il compenso del delegato per la propria attività a favore della procedura.

Slide 7

Solitamente, per quanto riguarda **il compenso del perito estimatore**, viene liquidato un acconto successivamente al deposito della perizia ed il saldo contestualmente al deposito del decreto di trasferimento. Il compenso viene liquidato ai sensi degli **art. 12 e 13 dell'allegato A al D.M. 30.5.2002** oltre alle vacazioni per i compensi non riconducibili alla determinazione del valore dell'immobile.

Il compenso del custode viene liquidato ai sensi del **D.M. 80/2009.**

L'articolo 2 comma n. 1 disciplina il compenso in base al prezzo di aggiudicazione o di assegnazione dell'immobile staggito. **I numeri da 3 a 5** disciplinamento diminuzioni od aumenti del compenso per casi particolari dell'immobile. **Il n. 6** riconosce un rimborso a forfait del 10% per spese generali, mentre **il n. 7** riconosce il rimborso delle spese vive sostenute.

L'articolo 3 comma n. 1 riconosce un compenso in caso di incasso di canoni, il **n. 2** riconosce una maggiorazione del compenso dal 5% al 20% in determinare circostanze, principalmente per l'attività di liberazione.

La liquidazione del compenso del delegato avviene ai sensi dell'**art. 2 del D.M. 15/10/2015 N. 227.**

Il comma **1** disciplina la liquidazione in base al valore del bene oggetto di trasferimento, prevedendo tre scaglioni di compenso:

fino a €. 100.000,00

da €. 100.000.00 a €. 500.000,00

oltre €. 500.000,00,

il comma **2** dispone la liquidazione in caso di più lotti,

il comma **3** prevede una maggiorazione o riduzione dei compensi in circostanze particolari;

il comma **4** riconosce un rimborso a forfait del 10% per spese generali;

il comma **5** prevede che il compenso del delegato non possa superare il 40% del prezzo di aggiudicazione o assegnazione.

La liquidazione, a seconda dei Tribunali, è disposta a carico della procedura o del procedente/fondiario intervenuto, ma, nella quasi totalità dei casi, con autorizzazione al prelievo dal ricavato della vendita, solitamente al momento di deposito del progetto di distribuzione o dell'approvazione dello stesso

Slide 8

Individuazione delle singole masse

L'avvio della fase distributiva presuppone l'individuazione dei cespiti che andranno a formare la cd. *"**massa attiva**"* dell'espropriazione, ossia la somma da ripartire tra i creditori concorrenti o da corrispondere in pagamento all'unico creditore.

La predisposizione del progetto di distribuzione impone, in primo luogo, di individuare l'attivo della procedura esecutiva che, secondo quanto si rileva **dall'art. 509** c.p.c. è costituito da:

- **il prezzo di aggiudicazione** cioè la somma versata dall'acquirente dei beni
- **il prezzo o conguaglio in caso di assegnazione** (art. 162 disp.att. c.p.c.) (cd. assegnazione-vendita) cioè il conguaglio versato dal creditore assegnatario nell'ipotesi in cui il valore del bene attribuito sia eccedente rispetto all'ammontare del credito vantato;
- **I frutti civili e proventi delle cose pignorate** (art. 2912 c.c.), affitti o altri incassi;
- **le somme acquisite a titolo di multa o di risarcimento danno**
 - perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario inadempiente a titolo di multa;
 - sempre nel caso di aggiudicatario inadempiente, il risarcimento del danno per l'eventuale differenza quando il ricavato della nuova vendita maggiorato della cauzione confiscata, sia inferiore al precedente ricavato (si tratta di un credito che deve essere assegnato, in sede di distribuzione ad uno o più creditori, secondo la

graduazione) art 587 c.p.c.;

- somme *incamerate* per mancato rispetto dei termini nella conversione del pignoramento (art. 495, comma 5 c.p.c.);

- **Altre somme acquisite**

 somme che derivano dal ricavato del giudizio di divisione per la parte di spettanza del debitore esecutato (art. 601 c.p.c.) DUE CASISTICHE;

- **Interessi netti attivi maturati e maturandi sul conto della procedura**

L'art. 509 c.p.c. contiene una mera esemplificazione di tutti gli importi che vanno a comporre il ricavato da distribuire; ne deriva che ogni ulteriore somma riguardante i beni pignorati concorre a dare luogo al ricavato da distribuire tra i creditori.

MASSA PASSIVA

Oltre alla cd. "massa attiva", è ormai diffuso anche il concetto di ***"massa passiva",*** costituita dalle spese in prededuzione e dai crediti del procedente e degli intervenuti alla cui soddisfazione dovrebbe concorrere la massa attiva da ripartire tra i concorrenti. Ad ogni massa attiva corrisponde una massa passiva.

Per individuare i creditori che concorrono sui diversi beni e che quindi partecipano alle singole masse passive occorre fare riferimento:

- al pignoramento,

- agli atti di intervento.

CASI DI PIU' MASSE

In caso di più immobili assoggettati alla medesima procedura (unico pignoramento su più beni sui quali siano iscritte ipoteche da parte di creditori diversi oppure in caso di riunione di più procedure), avremo una massa attiva per immobile che coincide con il singolo lotto:

IMMOBILE 1 = LOTTO 1= MASSA 1

In caso di pluralità di debitori comproprietari di un immobile con creditori diversi (pignoramento di bene in comproprietà e ciascuno dei comproprietari esecutati abbia sia creditori comuni con altri comproprietari, sia creditori esclusivamente propri) avremo una massa per ogni debitore

1 MASSA PER OGNI DEBITORE

Inoltre è anche possibile il caso di più immobili in comproprietà tra soggetti con creditori diversi, che determina ancora più masse.

Un semplice esempio, in presenza di due immobili, qualora uno dei due concorrenti abbia privilegio speciale soltanto su un immobile, mentre sull'altro bene ambedue i creditori siano chirografari, occorre formare due masse passive (a ciascun bene corrisponderà una massa), con distinta graduazione dei crediti sui differenti ricavati. Se in una situazione analoga immaginiamo due debitori con ulteriori creditori diversi tra loro, avremo ulteriori masse.

Ricapitoliamo:

Incontro 26/09/2026

Caso facile: un immobile un esecutato – nessun problema

Caso facile: un immobile due esecutati con gli stessi debiti (moglie e marito che non pagano il mutuo ed il condominio, teoricamente due masse passive, ma non abbiamo problemi;

Caso medio: un immobile due esecutati, moglie e marito, ma con il marito monello che non ha pagato delle imposte per cui c'è un'ipoteca di ADER, qui occorre distinguere le masse passive.

Caso più difficili: due o più immobili, un solo esecutato, ma con creditori ipotecari diversi tra i due immobili Esempio IVREA

Casi difficili; due o più immobili, più esecutati con creditori diversi

Slide 9

Somme in prededuzione

Definiamo le masse passive.

Sebbene non possa parlarsi nell'esecuzione individuale di **"prededuzione" in senso proprio**, a causa della mancanza di una disciplina specifica come quella contenuta nella legge fallimentare oggi codice della crisi d'impresa, in base al disposto del **c. 1 dell'art. 2777 c.c.** *(sono collocate con preferenza rispetto "ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario" le spese di espropriazione sostenute nell'interesse comune dei creditori)* è opinione concorde che le "spese di procedura" debbano avere priorità sugli altri crediti, dal momento che rappresentano **gli oneri sostenuti nell'interesse di tutti i creditori per giungere alla fase liquidativa**.

Slide 10-11

Sono considerate spese in prededuzione:

- *spese e compensi dell'esperto stimatore;*
- *spese e compensi del professionista delegato;*
- *spese e compensi relativi alla custodia e al rilascio dei beni pignorati;*
- *spese eventuali di manutenzione e conservazione dei cespiti staggiti;*
- *contributo per la pubblicazione sul pvp;*
- *spese di pubblicità;*
- *spese per l'utilizzo di piattaforme per le vendite telematiche;*

- *spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (*se poste a carico della procedura);

- *spese e compensi del* ***fallimento*** *liquidazione giudiziale dell'esecutato in presenza di creditore fondiario.*

Slide 12

Qualora alcune di tali spese siano state anticipate dal creditore procedente, vanno riconosciute al creditore con il privilegio di cui **all'art. 2770 c.c**.

L'art. 2770 c.c. riconosce infatti natura privilegiata sul prezzo degli immobili ai crediti per le spese di giustizia sostenute per atti conservativi o per l'espropriazione dei beni stessi nell'interesse comune dei creditori. Ai sensi dell'art. 2770 c.c. *"I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori* ***sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. ….."*.**

La norma subordina quindi il riconoscimento del privilegio alla riscontrata funzionalità dell'azione giurisdizionale compiuta alla conservazione del patrimonio del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori. Questi crediti devono essere collocati in privilegio dopo le spese a carico della massa e sono preferiti a tutti gli altri crediti anche pignoratizi o ipotecari.

Alcuni esempi di spese ex art. 2770 c.c., oltre a quelle di cui sopra anticipate dal creditore, sono:

- spese sostenute per la redazione della certificazione notarile sostitutiva o per la documentazione ipocatastale;

- spese del primo pignoramento fruttuoso, anche se eseguite dopo l'iscrizione di un'ipoteca;

- spese per iscrizione a ruolo;

- spese per l'istanza di vendita;

- compensi al legale del creditore procedente (determinate ex Dm 13 agosto 2022 n. 147 che ha modificato il DM 10 marzo 2014, n. 55);

- spese di giustizia conservative della garanzia patrimoniale (art. 2740 C.C.) o di realizzo coattivo dei beni (art. 2910 C.C.);

- spese di giustizia per azioni surrogatorie (art. 2900 C.C.);

- spese per la separazione dei beni del defunto da quelli degli eredi (art. 512 c.c.),

- spese per giudizi di divisione necessari all'esecuzione su beni indivisi (art. 713 c.c. e art. 600 c.p.c.);

- spese per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), salvo che il procedimento di conversione del sequestro in pignoramento non sia portato a termine;

- le eventuali spese sostenute dall'aggiudicatario del compendio immobiliare pignorato per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli (cioè l'aggiudicatario, a carico del quale sono state poste le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, potrebbe intervenire nell'esecuzione per il loro rimborso).

Sono invece **ESCLUSE dal privilegio ex art. 2770**, a titolo esemplificativo:

- spese per pignoramenti senza esito positivo (es. trascrizione errata o notifica non andata a buon fine);

- spese per pignoramenti su beni già pignorati;

- spese per pignoramenti che abbiano perduto efficacia prima dell'inizio della procedura;

- spese per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

- spese per azioni revocatorie (2901 c.c.).

Il creditore che richiede il rimborso delle spese previste dall'art. 2770 C.C. dovrà indicare analiticamente nella propria nota spese gli esborsi anticipati, supportati da adeguata documentazione giustificativa.

Slide 13

Individuazione dei creditori ammessi alla distribuzione

I creditori ammessi alla distribuzione sono:

a) **il creditore procedente** nella procedura principale;

b) **il creditore procedente** nella o nelle procedure riunite;

c) **il creditore in sostituzione**, ossia il creditore che, vantando un credito nei confronti di un creditore avente diritto alla distribuzione del ricavato, chieda ai sensi dell'art. 511 c.p.c., con domanda nelle forme di atto di intervento, di prendere parte alla distribuzione in vece del suo debitore;

d) **i creditori intervenuti,** assistiti da titolo esecutivo oppure - nei casi previsti dall'art. 499 c. 3 c.p.c. – privi di titolo esecutivo, ma il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore e, in particolare:

d.1) **i creditori privilegiati**, secondo il rango del privilegio di ciascuno e senza che rilevi il momento dell'intervento (art. 566 cod. proc. civ.), ma solo per la quota privilegiata del credito;

d.2) **i creditori chirografari tempestivi** (e quelli privilegiati tempestivi, per la parte non assistita dal privilegio) che concorreranno in concorso proporzionale tra loro, su quanto residua dal soddisfo dei privilegiati (ai sensi dell'art. 564 c.p.c. sono tempestivi gli interventi non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita art 569 c.p.c.) ;

d.3) **i creditori chirografari tardivi** (e privilegiati tardivi, per la parte non assistita dal privilegio), che saranno soddisfatti se e in quanto siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri.

Mentre i **creditori intervenuti senza titolo,** il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore (con le modalità stabilite dall'art. 499, commi quarto e sesto, c.p.c.), partecipano senz'altro al riparto; ai creditori non muniti di titolo, i cui crediti **non** siano stati **riconosciuti**, l'art. 510, terzo comma, c.p.c. garantisce **l'accantonamento delle somme** astrattamente **loro spettanti**, salva ora la possibilità della distribuzione anticipata in loro favore ex art. 596, terzo comma, c.p.c. (cioè con la presentazione di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta).

L'accantonamento è temporalmente limitato: esso è infatti disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario a consentire ai predetti creditori di munirsi del titolo esecutivo ed in ogni caso per un tempo non superiore a tre anni.

Ai fini dell'individuazione delle masse passive

- in caso di semplice intervento che non specifichi il bene sul ricavato del quale il creditore intenda soddisfarsi, si considererà l'intervento come relativo al ricavato di tutti i beni presenti nella procedura in quel momento, salvo i privilegi indicati nel titolo;
- in caso di riunione di due o più procedure, i pignoramenti e gli interventi presenti al momento della riunione nelle singole procedure non si estendono ai

beni dell'altra procedura che non siano comuni alle due esecuzioni. Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti in una delle due procedure, per poter concorrere anche sui beni non compresi in quella procedura devono, se lo ritengono, presentare ulteriore atto di intervento, chiedendo di soddisfarsi sul ricavato di quei beni

- gli interventi successivi alla riunione, invece sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavato di ogni bene presente nelle procedure riunite, poiché la domanda satisfattiva è da riferire implicitamente a tutti i beni costituenti il compendio pignorato

Slide 14

Graduazione dei privilegi

Preliminarmente **occorre precisare che la fase distributiva si compone di due parti**:

- formazione del progetto di graduazione: consiste nello stabilire l'ordine progressivo in base al quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti, simile allo stato passivo degli ex fallimenti – ora liquidazioni giudiziali;

- formazione del progetto di distribuzione: in tale progetto sarà indicato l'ammontare delle somme spettanti a ciascuno dei creditori concorrenti e sarà specificato se le stesse sono attribuite immediatamente (ai creditori muniti di titolo esecutivo o i cui crediti siano stati riconosciuti dal debitore) ovvero accantonate in attesa del titolo esecutivo (ai creditori sprovvisti di titolo i cui crediti non siano stati riconosciuti).

Slide 15-16

Vediamo il processo di graduazione

Nel progetto di graduazione saranno indicati tutti i creditori con l'indicazione dell'ammontare del loro credito (capitale, interessi e spese), delle cause di prelazione, dei gradi e della data dell'intervento (tempestivo o tardivo).

Graduazione

La graduazione avviene tenendo conto delle **cause legittime di prelazione ed ai sensi dell'art. 2741 del C.C. dei privilegi, del pegno e delle ipoteche**:

- spese di giustizia (di procedura ex art. 2777);

- spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione ex art. 2770 C.C.

- privilegi speciali immobiliari (artt. da 2772 a 2775-bis C.C.) di cui all'art. 2780 c.c.;

- crediti ipotecari, secondo il grado di privilegio;

- crediti con collocazione sussidiaria ex art. 2776 C.C.;

- crediti chirografari tempestivi;

- crediti chirografari tardivi.

Slide 17

Abbiamo già visto le spese di procedura (art. 2777) e le spese per atti conservativi o di espropriazione ex art. 2770 C.C., quindi analizziamo **i privilegi speciali immobiliari** che sono elencati all'art. 2780 C.C.. Essi sono:

- *i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'Art..2771:* trattasi di privilegio non operante in quanto l'art. 2771 è stato abrogato dall'art. 23 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modifiche in L. 15.11.2011 n. 111;
- *i crediti per i contributi relativi ad opere di bonifica e di miglioramento (Art. 2775 C.C.)*
- *i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'Art. 2774;*
- *i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'Art. 2772;*
- *i crediti per l'imposta sull'incremento di valore degli immobili;*
- *i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti*

preliminari, indicati all'Art. 2775-bis.

Slide 18

Si tratta di ipotesi molto rare, tranne il caso del promissario acquirente**.**

Il primo privilegio, come abbiamo visto è stato abolito.

Il privilegio ex art. 2775 C.C. è relativo a crediti per contributi dovuti dai proprietari dei fondi iscritti in un comprensorio di bonifica per far fronte alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, nonché per i contributi imposti ai proprietari consorziati a scopo di miglioramento fondiario. Questi contributi vengono qualificati come oneri reali e quindi il relativo privilegio grava su chiunque si trovi nel godimento dell'immobile che beneficia delle opere di bonifica e di miglioramento.

L'oggetto del privilegio sono i fondi compresi nel perimetro del comprensorio di bonifica e quelli compresi nell'ambito territoriale del consorzio di miglioramento fondiario impositore.

Il privilegio ex art. 2774 C.C. è relativo a crediti erariali *per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o acque derivate da canali demaniali ovvero per il corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi*.

Il privilegio ex art. 2772 C.C. è relativo a crediti per tributi indiretti, quelli relativi ai

crediti erariali per l'imposta di registro, non oltre cinque anni dalla data di registrazione dell'atto, di bollo, imposta ipotecaria, imposta sulle successioni e donazioni e godono di privilegio sul ricavato della vendita dell'immobile pignorato.

Il privilegio in esame deve farsi valere solo sugli immobili ai quali il tributo si riferisce e non su altri beni del contribuente.

Tale privilegio non può essere esercitato in pregiudizio delle ipoteche iscritte anteriormente da terzi.

Nonché vi sono delle preclusioni a favore dei creditori del defunto (ultimo comma 2772)

Il privilegio per INVIM L'INVIM è stata abolita con effetto dal 01/01/1993 ed è dovuta per atti stipulati fino al 31/12/2002, per incrementi al 31/12/1992. Il credito per imposta è ammesso al privilegio, mentre le sovrattasse ed interessi sono al chirografo.

Il privilegio ex Art. 2775-bis del promissario acquirente riguarda i casi in cui, a fronte dell'inadempimento del contratto preliminare per fatto imputabile al promittente venditore, non si proceda al trasferimento del diritto.

Il privilegio, al contrario dei precedenti, ha natura *"iscrizionale"*, cioè è subordinato alla trascrizione.

Occorre precisare che, perché il promissario acquirente possa far valere il privilegio, non sono sufficienti la trascrizione del preliminare e lo scioglimento dello stesso, ma è necessario che nel periodo di efficacia della trascrizione (1 anno dalla data prevista per il rogito e comunque 3 dalla trascrizione) egli compia un atto idoneo a impedire la

decadenza del privilegio, cioè la proposizione della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento.

Importante Ai sensi del c. 2 dell'art. 2775-bis il suddetto privilegio è posposto ai crediti garantiti da ipoteca per mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene ed ai crediti garantiti da ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio, limitatamente alla quota di debito derivante dal finanziamento stesso, accollata al promissario acquirente con il contratto preliminare o con atto successivo. Quindi, ad eccezione di questi casi, questo privilegio deve essere preferito alle ipoteche, anteriori e posteriori alla trascrizione del preliminare.

Occorre infine precisare che **ai sensi dell'art. 2749 c.c.** *"Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.".*

Il privilegio riconosciuto al "credito principale" si estende alle spese sostenute dal creditore per l'intervento nella procedura esecutiva (compresi eventuali compensi dell'avvocato), nonché agli interessi convenzionali per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli maturati nell'anno precedente, mentre gli interessi maturati

successivamente sono ammessi in privilegio solo nella misura legale e fino alla data della vendita.

Slide 19

Dopo i privilegi immobiliari trovano collocazione **i crediti ipotecari**, per i quali il diritto di prelazione è **indipendente dalla tipologia dell'ipoteca** (legale, giudiziale o volontaria), e **prendono grado dal numero d'ordine dell'iscrizione nei registri ipotecari,** iscrizione avente natura di pubblicità costituiva dell'ipoteca.

Abbiamo tre tipi di ipoteca:

Legale: si ha quando la legge attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della qualità o posizione assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore (ad esempio Agenzia delle Entrate riscossione);

Giudiziale: viene iscritta da chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento dei danni (da liquidarsi successivamente);

Volontaria: nasce da un contratto o da una dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio sotto pena di nullità.

Quando sullo stesso immobile sono iscritte più ipoteche, **il grado ipotecario determina la priorità nella ripartizione**: così il credito assistito da ipoteca di primo grado (cioè quella iscritta temporalmente prima) sarà soddisfatto per l'intero importo ammesso in

privilegio, come determinato ai sensi dell'art. 2855 c.c., e solo sulle eventuali somme residue potrà trovare collocazione il credito ipotecario di secondo grado e così via discorrendo. Nell'ipotesi in cui vari crediti siano garantiti da ipoteche aventi il medesimo grado (il che si verifica, ad esempio, quando nello stesso atto siano previste più iscrizioni ipotecarie a favore di differenti creditori, ex art. 2854 c.c.) la distribuzione dovrà essere operata in concorso proporzionale tenuto conto dei rispettivi importi.

Non danno luogo a privilegio le ipoteche iscritte in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento (art. 2916 c.c.), in quanto inopponibili alla procedura, ed, in sede di riparto, il credito andrà collocato in via chirografaria.

Quando perde efficacia un'ipoteca??

A norma **dell'art. 2847 c.c**. **l'iscrizione ipotecaria perde efficacia se non viene rinnovata nel termine di venti anni dall'iscrizione**, anche se il termine spira in pendenza di una procedura esecutiva nella quale il creditore ipotecario abbia azionato (con pignoramento o in via di intervento) il diritto.

Come ha chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 8 febbraio 2017, n. 3041; Cass., 14 maggio 2012, n. 7498), ai fini della partecipazione al riparto con il privilegio ipotecario, è necessario che la permanenza degli effetti dell'iscrizione ipotecaria si mantenga fino al momento in cui al bene pignorato si sostituisce definitivamente il prezzo ricavato dall'espropriazione, cioè sino al prodursi dell'effetto traslativo, assicurato dalla emissione del decreto di trasferimento: per cui il creditore può essere collocato con

privilegio soltanto se l'iscrizione ipotecaria (non rinnovata) non abbia superato il ventennio alla data di pronuncia del decreto di trasferimento.

Abbiamo già visto le previsioni **dell'art. 2749** c.c. per i creditori privilegiati in generale, invece **l'art. 2855 c.c.** prevede per i creditori ipotecari che *"Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, (....)*

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.".

Il creditore ipotecario gode di una estensione della prelazione agli interessi convenzionali delle due annate precedenti e di quella in corso all'atto del pignoramento ed agli interessi legali maturati dall'anno successivo al pignoramento sino alla vendita.

Slide 20

Crediti con collocazione sussidiaria ex art. 2776 C.C.

L'art. 2776 c.c. regola il riconoscimento della collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita forzata degli immobili, «con preferenza rispetto ai crediti chirografari». In forza di questa collocazione sussidiaria, alcuni creditori privilegiati *"mobiliari"* possono fare valere la loro prelazione anche nell'espropriazione immobiliare; questi creditori sono collocati dopo quelli muniti di privilegio immobiliare o di ipoteca, ma prima dei chirografari. **La norma subordina però tale collocazione alla «infruttuosa esecuzione sui mobili».** Il creditore munito di privilegio mobiliare deve procedere al pignoramento mobiliare, per ottenere, qualora sia rimasto insoddisfatto, la collocazione sussidiaria sugli immobili. La documentazione che dimostra l'infruttuosa esecuzione mobiliare deve essere depositata entro il termine ultimo stabilito dalla legge per l'intervento dei creditori privilegiati, cioè, ex art. 596 c.p.c., entro l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione.

L'art. 2776 prevede una graduazione in tre gruppi:

1. **i crediti** relativi al **Trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118** (ad esempio indennità dovute al lavoratore subordinato per il recesso senza preavviso e per cessazione del rapporto per morte del lavoratore);
2. **i crediti** previsti dagli **artt. 2751** (spese funebri, d'infermità, somministrazioni di vitto o alloggio, alimenti) **e 2751-bis c.c.** (retribuzioni a prestatori di lavoro subordinato,

retribuzioni di professionisti e prestatori d'opera intellettuale, provvigioni per agenzia, crediti del coltivatore diretto, crediti dell'impresa artigiana, delle società cooperative agricole e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo) e i **crediti previdenziali per I.V.S. ex art. 2753 (**dovuti ad enti gestori di forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti);

3. **i crediti dello Stato per imposte e sanzioni** dovute per **imposte sul reddito** (delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle società, IRAP e ILOR) **ed IVA, ex art. 2752, primo e terzo comma, c.c..**

SLIDE 21-22

I creditori chirografari.

Abbiamo già visto la distinzione tra **creditori chirografari tempestivi e creditori chirografari tardivi**.

Richiamo invece una sentenza di Cassazione in relazione all'ammissione di un creditore *"ultra tardivo",* cioè entro l'udienza ex art. 596.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6432 del 31.3.2015, si è così espressa " *... la previsione come momento ultimo della possibilità di un intervento tardivo del creditore chirografario prima dell'udienza di cui all'art. 596 c.p.c., va intesa nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) ed abbia avuto luogo con un'attività di trattazione effettiva ai sensi di detta norma, ancorché venga disposto dopo di essa rinvio in prosecuzione della*

trattazione, mentre esso resta ancora possibile: a) qualora detta udienza, venga tenuta non già con lo svolgimento di una simile attività di trattazione, bensì con il solo compimento di attività dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo rituale svolgimento e dunque abbia luogo una trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell'adozione del provvedimento per rimediare alla nullità, seguendone la fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell'art. 596; b) nel caso in cui l'udienza non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni d'ufficio. In tali casi l'intervento è possibile ancora prima dell'udienza di rinvio".

Quindi se l'udienza si è tenuta, ma vi è stato un rinvio con trattazione effettiva, ed un rinvio per prosecuzione della trattazione, il termine è spirato;

se non si è svolta alcuna trattazione solo le attività per un rinvio per sanare nullità (es mancata notifica ad un parte) o se l'udienza è rinviata d'ufficio il termine non è spirato.

Questo vale però sia **per i privilegiati** che per i chirografari.

Slide 23

Discussione, approvazione del progetto di distribuzione,

Il professionista delegato, dopo aver determinato le masse attive e passive e graduato i crediti, potrà **procedere alla formazione del progetto di distribuzione.**

Prevederà quindi il pagamento:

- delle spese di procedura **già sostenute ex art. 2777 (**spese bancarie, compenso al custode e relative spese e compenso al delegato e relative spese, se è già stato autorizzato il prelievo, spese per cancellazione formalità se a carico della procedura), di fatto una ratifica di quanto già avvenuto;
- delle spese di procedura **ex art. 2777,** che saranno **pagate a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione** (compensi a custode e delegato, eventuale pagamento del compenso del perito estimatore, eventuali insoluti per spese di pubblicità);
- delle spese per **giustizia ex art. 2770** sostenute dal procedente o da altro creditore oggetto di rimborso;
- **totale o parziale di tutti gli altri creditori** in base al loro grado di privilegio graduati come abbiamo visto;
- dell'eventuale **restituzione del residuo** all'esecutato.

Occorre fare un richiamo a quanto detto precedentemente **in caso di condanna dell'aggiudicatario decaduto ex art. 177 disp. att. c.p.c**.. In questa ipotesi, seguendo

la graduazione dei privilegi, il delegato dovrà indicare a favore del creditore o dei creditori l'assegnazione di tale credito nei confronti dell'aggiudicatario decaduto. All'atto pratico verrà indicato a favore di tale soggetto o soggetti, in luogo del pagamento di una somma, l'assegnazione del credito.

Slide 24

A questo punto, predisposto il progetto, occorre distinguere il caso di una esecuzione immobiliare *ante da una post riforma Cartabia*.

In caso di esecuzione ante Cartabia abbiamo due possibilità:

- *non è stata delegata* l'approvazione del progetto di distribuzione;
- *è stata delegata* l'approvazione del progetto di distribuzione;

Nel primo caso, il delegato indirizzerà il progetto di distribuzione al Giudice dell'Esecuzione, chiedendo di fissare udienza ex art. 596 c.p.c., depositandolo nel fascicolo telematico. Il GE fisserà l'udienza richiesta ordinando il deposito e disponendo solitamente le comunicazioni a carico della Cancelleria. Il delegato eventualmente presenzierà a tale udienza ed attenderà le disposizioni riportate nel provvedimento del magistrato.

Nel secondo caso, il delegato, nel progetto di distribuzione, fisserà già la data dell'udienza ex art. 596 innanzi a sé, depositerà il progetto nel fascicolo telematico e provvederà alla comunicazione tramite pec di tale progetto a tutte le parti (compreso l'esecutato) ed ai creditori iscritti e non intervenuti almeno dieci giorni prima

dell'udienza. Provvederà personalmente all'udienza di discussione del progetto di distribuzione.

Slide 25

In caso di esecuzione post Cartabia, il delegato indirizzerà il progetto di distribuzione al Giudice dell'Esecuzione, chiedendo al magistrato il deposito nel fascicolo della procedura. Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione dovrà esaminare il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo depositerà nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne disporrà la comunicazione al professionista delegato. Il delegato entro trenta giorni fisserà innanzi a sé l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Il delegato comunicherà il progetto di distribuzione, il provvedimento del magistrato e la fissazione dell'audizione delle parti a tutte le parti ed ai creditori iscritti e non intervenuti almeno dieci giorni di tale data. Provvederà personalmente all'udienza di discussione del progetto di distribuzione.

Slide 26

Il piano di riparto parziale

E’ disciplinato dal **596 c. 1 cpc**. E’ abbastanza raro (contrariamente alle Liquidazioni Giudiziali ove è più normale) e i Giudici dell’Esecuzioni non sono particolarmente favorevoli a questa pratica. La somma da ripartire non può superare il 90% delle somme da ripartire. Può succedere in caso di più masse attive e/o passive.

In sede di riparto finale occorrerà tenere conto di quanto già distribuito.

Slide 27

Approvazione del progetto di distribuzione

L'art. 598 c.p.c. disciplina l'approvazione del progetto di distribuzione.

Se il progetto è approvato (anche per mancata comparizione delle parti ex art. 597 c.p.c.) o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote. Questo vale in tutti i casi precedentemente visti, con la sola precisazione che in caso di post Cartabia il pagamento deve essere effettuato entro sette giorni.

Se il progetto non viene approvato, in caso di udienza innanzi al magistrato, lo stesso provvederà ex. art. 512 c.p.c.. Il provvedimento è impugnabile ex art 617 c. 2 c.p.c..

Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato (sia in caso di esecuzioni ante Cartabia che post Cartabia), il delegato riporterà tutte le contestazioni e le osservazioni sollevate in apposito verbale e rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi **dell'articolo 512.**

In caso di remissione degli atti al magistrato, ovviamente il delegato non provvederà ad alcun pagamento, salvo diversa indicazione del magistrato.

Ai sensi dell'art. 512 c.p.c. il G.E. risolverà con ordinanza le questioni prospettategli dopo però aver compiuto i necessari accertamenti e dopo aver sentito le parti.

In sede di contestazioni al riparto, al fine di comporre il conflitto insorto tra le parti, il G.E. potrà:

• ammettere prove costituende;

• introdurre altri mezzi di prova secondo modalità anche atipiche (ad es. può acquisire sommarie informazioni, disporre l'esibizione di documenti contabili ovvero disporre una consulenza contabile).

Stante la finalità deflattiva dell'istruttoria sommaria il G.E. ha un'ampia facoltà di scelta tra tutti gli strumenti di indagine che gli consentano di risolvere la controversia in maniera esaustiva, così da evitare il successivo giudizio.

Il G.E. emetterà l'ordinanza con cui, alternativamente:

- **conferma il progetto** di distribuzione nei termini in cui era già stato predisposto, se ritiene che le questioni prospettate siano infondate;
- **modifica il progetto** di distribuzione, motivando le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene di accogliere le doglianze formulate.

Il GE potrebbe anche rimettere al delegato la predisposizione di nuovo progetto di distribuzione alla luce delle doglianze ritenute valide.

Con la stessa ordinanza **il G.E. dichiara esecutivo il progetto così come confermato o modificato.**

Slide 28

Avverso il provvedimento ex art. 512 è possibile il ricorso ex art. 617 c.p.c..

Con l'opposizione si apre un incidente cognitivo vero e proprio regolato dalla disciplina generale prevista per le opposizioni agli atti esecutivi.

L’oggetto dell’opposizione non sarà rappresentato dal progetto di distribuzione, bensì dall’ordinanza che risolve le controversie su di esso insorte.

Slide 29

Adempimenti successi del delegato

Approvato il progetto di distribuzione o definito comunque il contenzioso in merito alla sua approvazione, il delegato procederà ai pagamenti previsti nel progetto di distribuzione (al netto di quanto eventualmente anticipato ex art. 41 TUB al fondiario); in linea di massima mediante bonifici agli aventi diritti (in alcuni casi limitati mediante assegni circolari).

Procederà quindi alla chiusura del conto corrente della procedura.

Infine provvederà al deposito della relazione finale nel fascicolo telematico, unitamente ai giustificativi dei pagamenti effettuati ed alla documentazione relativa alla chiusura del conto della procedura.

Slide 30

L’estinzione del procedimento esecutivo

Distinguiamo tra definizione della procedura ed estinzione:

La procedura deve considerarsi definita con il provvedimento con il quale viene approvato il piano di riparto ed eventualmente si dà incarico al delegato di procedere ai pagamenti. Infatti dopo l’approvazione del progetto da parte del magistrato, solitamente il delegato non riesce più ad accedere al fascicolo telematico.

In caso di approvazione del progetto di distribuzione da parte del delegato, la procedura si considera definita con il deposito della relazione finale del delegato, con i giustificativi di pagamento.

Slide 31

L’estinzione della procedura è disciplinata dagli art. 629 -632 c.p.c..

Art. 629: Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti

Art. 630: Il processo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Solitamente accade quando i creditori chiedono una sospensione dell’esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. e non viene più riassunta nei termini del c. 2 di tale articolo.

Art. 631: Se nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in

cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

Art. 631 bis: se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo.

In caso di estinzione il GE ordina la cancellazione del pignoramento **ex art. 632 c.p.c.**

Slide 32

Infine abbiamo **la chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.** quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

Grazie per l'attenzione!